

## **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS VILLAFRANCA" - STATUTO**

### **Art. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita un'associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Villafranca". L'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (F.I.T.P.); conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione è affiliata.

### **Art. 2 - DURATA**

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

### **Art. 3 - SEDE LEGALE**

L'associazione sportiva ha sede legale in Villafranca di Verona (VR), Via A. Porta, 14. La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 4 - SCOPO E FINALITA'**

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, senza discriminazioni di carattere religioso" o di razza, ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito dello sport tennistico.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione in via stabile e principale sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico del tennis e del padel nelle specialità ad essa appartenenti in tutte le forme 'e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica;
- b) La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport del tennis.
- c) L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica dello sport del tennis e del padel.
- d) La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
- e) La conduzione di una scuola di addestramento al tennis (SAT) regolarmente autorizzata che preveda la formazione e la didattica.
- f) La partecipazione, con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre.
- g) La partecipazione, con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato dalla Federazione di appartenenza.
- h) L'organizzazione di competizioni e attività indette dalla Federazione Italiana Tennis e Padel



Fermo restando che l'oggetto principale è l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con la promozione e la valorizzazione dello sport del tennis e padel, l'Associazione si propone inoltre di:

- I) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- II) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive,
- III) Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi.
- IV) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
- V) Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
- VI) Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, come la vendita di materiale sportivo o promozionale che pubblicizzi l'associazione, con obiettivi di autofinanziamento.
- VII) Pubblicare informative sulle attività dell'Associazione, in modalità cartacea o digitale
- VIII) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

#### **Art. 5 - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva; nonché dalla vendita ai soci di eventuale materiale necessario per lo svolgimento della pratica sportiva o di materiale promozionale che sia volto a pubblicizzare le attività dell'Associazione.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono trasmissibili e non sono rivalutabili

#### **Art. 6 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 13 del presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione.
- b) Soci Atleti: sono coloro che, tesserati in favore dell'Associazione, praticano effettivamente l'attività agonistica e non agonistica
- c) Soci Frequentatori: sono coloro che, tesserati in favore dell'Associazione, partecipano alla vita del circolo senza la possibilità di scendere in campo
- d) Soci Onorari: sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell'associazione.

Il socio onorario non paga nessuna quota annuale.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti, Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

#### **Art. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:



1. pagamento della quota associativa;
2. accettazione senza riserve del presente statuto;
3. il Consiglio Direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

I soci una volta ammessi, pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Il socio che intende dimettersi dall'Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Tutti i soci e gli atleti aggregati devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. P. a cura dell'associazione.

#### **Art. 9 - DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
- b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa;
- c) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
- d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;

i soci possono partecipare all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali dell'associazione o sotto altri colori sociali previa autorizzazione scritta; diversamente saranno radiati.

#### **Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci, secondo i principi di democrazia e uguaglianza, hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione
2. prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione o da altri Enti sotto i nostri colori sociali.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;

- 
6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art. 27 di questo Statuto;
  7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 27 del presente Statuto;
  8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.

#### **Art. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali;

#### **Art. 12 - QUOTE SOCIALI**

Tipi di quote:

1. Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

#### **Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO**

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente prorogata.

Al dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.

#### **Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

Il socio cessa di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione annuali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) per inosservanza del presente Statuto;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa;
- e) qualora ricopra cariche dirigenziali presso Associazioni aventi le stesse finalità statutarie;



- f) per radiazione;  
g) per decesso.

#### **Art. 15 - MORTE DEL SOCIO**

La quota sociale non é trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

#### **Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI**

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:

- a) Avvertimento; b) Ammonizione; c) Diffida; d) Sospensione a tempo illimitato; e) Radiazione.

Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- a) l'Assemblea dei Soci;  
b) il Presidente;  
c) il Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale. ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale può rappresentare più soci nell'ambito della stessa assemblea, L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

- discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
- per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione;

Essa, inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione



L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o e-mail da inviarsi almeno due giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. Le Assemblee saranno valide:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi dalla Società.

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente: con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo. Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un numero di quattro preferenze. Saranno designati i primi cinque della graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per triennio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l'elezione del Presidente,

#### **Art. 20 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. Al Presidente è attribuita la responsabilità come legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.

Il Presidente assolve i seguenti compiti:

- a) provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione,
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
- c) firma gli atti e ne delega la firma;
- d) convoca l'Assemblea Sociale.





In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

#### **Art. 21-IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci effettivi.

Il Consiglio Direttivo elegge frai propri componenti: Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere

#### **Art. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è formato:

- dal Presidente
- dal Vice Presidente;
- da tre Consiglieri, tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.

Il Consiglio Direttivo ha durata tre anni e può essere rieletto. Si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre a tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:

1. curare il conseguimento dei fini statutari;
2. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dall'inizio dell'anno o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.
4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione.
5. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'associazione.
6. predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per l'approvazione.
7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
8. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
10. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea sociale;
11. stabilire la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
12. deliberare su ogni altro argomento salvo successiva ratifica da parte dell'assemblea su questioni che non fossero di carattere generale

previsto dalle vigenti norme e decidere, contemplate da nessuna norma sociale.

13. eleggere frai suoi componenti il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere.
14. curare l'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia, direttamente che tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno tre dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni sue o per alter cause cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale; in caso di parità vale il primo sorteggiato.

Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente non partecipa alla riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

- a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre. In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che provvederanno, entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo, ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo nell'ambito della medesima federazione sportiva o associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nella disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

### **Art. 23 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO**

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci, ma può anche avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni di legge legate al mondo dello sport, per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetati di spesa nei limiti e con le modalità previste dalla legislazione in vigore, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.





#### **Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

#### **Art. 25 - IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 27 del presente Statuto. Il Segretario può essere nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori dell'Associazione. Egli assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
- b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
- c) assiste di diritto alle riunioni dell'Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo, e ne redige il verbale che verrà da lui firmato;
- d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
- e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

#### **Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ**

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:

- a. hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione
- b. assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### **Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE**

Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea sociale Straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che comunque, deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto e secondo quanto dispone l'Art. 8 che riguarda i soci,

#### **Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle



parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di (indicare la città dove ha sede l'associazione). La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a CONOSCENZA, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Verona e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad'ogni effetto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione di cui alla prima parte del presente articolo.

### Art. 29 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei 'voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell'Art. 8 di questo Statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Villafranca di Verona, 20/04/2024

Il Segretario

Massimiliano Ramponi

Il Presidente

Alberto Dalfini

**ASD TENNIS VILAFRANCA**  
Via A. Porta, 14 - Tel. 045 7901966  
37069 Villafranca di Verona (VR)  
C.F. e P. IVA 02668630235  
R.E.A. VR-439027 - info@atvillafranca.it

addebitato all'Agenzia delle Entrate-ufficio territoriale di Verona 1

privati serie 3a-N.

813

liquidati €

328,00

Trecentoventotto/00

ddi (data del timbro a calendario)

06 MAG, 2024

p. IL DIRETTORE  
IL FUNZIONARIO  
Francesco Faccini

